



**Studio Legale**

**Avv Francesco Maria Martino**

Via Miccoli 61 – 80039 Saviano (NA) – Corso A. Moro 110 – Santa Maria CV (CE)  
fax: 0815113109 - tel: 3337087831 pec: [studiolegale.martino@legalmail.it](mailto:studiolegale.martino@legalmail.it); mail:  
[studiolegaleavvmartino@gmail.com](mailto:studiolegaleavvmartino@gmail.com) CF: MRTFNC80A01F8390 - P.IVA:  
06239801217

**TRIBUNALE DI CUNEO**

**RICORSO EX ART 700 C.P.C. E ISTANZA DI NOTIFICAZIONE  
AI SENSI DELL'ART 151 C.P.C.**

PER: il Sig. **FUCCI Andrea**, nato il 07/02/1991 a Benevento, CF: FCCNDR91B07A783Y, rapp.to e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce al presente atto ai sensi dell'art 83 c.p.c., dall' avv Francesco Maria Martino (CF: MRTFNC80A01F8390), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al **fax numero: 0815113109 e/o indirizzo pec: [studiolegale.martino@legalmail.it](mailto:studiolegale.martino@legalmail.it)**, elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Saviano (NA), alla via Miccoli 61.

RICORRENTE

CONTRO: **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro-tempore*, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it), domiciliato *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it).

RESISTENTE

CONTRO: **Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**, C.F. 97613140017, in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Torino, alla via Arsenale, 21 pec: [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it)

RESISTENTE

CONTRO: **Ambito Territoriale di Cuneo**, CF: 80012890044, in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso *ex lege* dall' Avvocatura



Distrettuale dello Stato, con sede in Torino, alla via Arsenale, 21  
pec: [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it).

RESISTENTE

CONTRO: **Istituto Comprensivo "Isoardi-Vanzetti"**, CF: 83003610041, in persona l.r.p.t., con sede in Centallo (CN), alla Via delle Scuole n. 8, rapp.to e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Torino, alla via Arsenale, 21  
pec: [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it).

RESISTENTE

NOCHE' eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria permanente personale ATA dell'USR Piemonte, AT di Cuneo, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

CONTROINTERESSATI

**OGGETTO: accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del titolo culturale di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ovvero dell'estensione al predetto profilo del titolo culturale di accesso indicato per il profilo di assistente amministrativo e conseguente reinserimento in graduatoria permanente per il profilo di collaboratore scolastico, nonché il riconoscimento dell'integrale punteggio dichiarato in domanda di inserimento derivante dal servizio svolto presso l' istituto paritario "Vanvitelli" di San Marco Evangelista (CE) per tutti i profili professionali indicati.**

**Disapplicazione e/o annullamento del decreto di depennamento dalle graduatorie.**

\*\*\*

#### ESPOSIZIONE DEI FATTI

1) Il sig. Fucci Andrea, odierno ricorrente, ai sensi del D.M. n. 717/2014 presentava per la prima volta presso l' Istituto Comprensivo San Michele Mondovì (CN) (scuola capofila) la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di



terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per il triennio scolastico 2014/2017, come risulta dalla stampa della pagina personale del sito Miur Istanze On line **(doc. 1)**;

2) nella domanda il ricorrente dichiarava come titolo di accesso per il profilo di assistente amministrativo il diploma di ragioniere e perito commerciale **(doc. 14)** conseguito nell'anno scolastico 2009/2010 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Paritario INIP di Airola (BN), voto 64/100, mentre come titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico dichiarava la qualifica professionale di Maestro d'Arte **(doc. 13)** conseguita nell'anno scolastico 2010/2011 presso l'Istituto Scolastico paritario "Luca Pacioli" di Nola;

3) nella stessa domanda il ricorrente dichiarava, tra l'altro, di aver prestato servizio nella qualità di collaboratore scolastico con contratto a tempo determinato presso la scuola paritaria "Vanvitelli" di San Marco Evangelista (CE) per i seguenti periodi: dal 01/09/2010 al 31/08/2011, dal 01/09/2011 al 31/08/2012 e dal 01/09/2012 al 31/08/2013;

4) sulla base dei titoli dichiarati veniva attribuito all'esponente il seguente punteggio: profilo assistente amministrativo, punti 9,40; **profilo collaboratore scolastico, punti 19,60 di cui punti 10 per il titolo di accesso, punti 9 per il servizio presso l'istituto paritario e punti 0,60 per certificazione informatica (doc. 1)**;

5) in base alla posizione in graduatoria valida per il triennio 2014/2017 il ricorrente riceveva diverse offerte di lavoro per il profilo di collaboratore scolastico da parte di istituti scolastici statali della provincia di Cuneo, offerte accettate e così maturava il servizio di 24 mesi per l'inserimento nella prima fascia;

6) più precisamente il ricorrente lavorava come collaboratore scolastico presso scuole statali nei seguenti periodi: dal 13/04/2015 al 30/06/2016 presso l'Istituto Comprensivo Cherasco; dal 21/09/2015 al 28/09/2019 IC Cherasco; dal 29/09/2015 al 30/06/2016 Istituto Soleri-Bertoni di Salluzzo CN; dal 15/09/2016



al 30/06/2017 Ist. Centallo – Villafalletto; **dal 12/09/2017 al 30/04/2018 Ist. Centallo – Villafalletto (doc. 2);**

7) nell'ottobre del 2017 in occasione dell'aggiornamento della terza fascia il ricorrente presentava la domanda di aggiornamento all'Istituto Isoardi-Vanzetti di Centallo (CN), indicando tutti i periodi di servizio nel frattempo svolti nelle scuole statali;

8) in data 14/04/2018 ai sensi dell'art 554 del Dlgs 297/1994 e ai sensi del DDG n. 2472 del 06/03/2018 **(doc. 22)** dell'Ambito Territoriale di Cuneo, il ricorrente, avendo maturato i 24 mesi di servizio, presentava la domanda di inserimento nella graduatoria permanente della provincia di Cuneo del personale ATA, profilo collaboratore scolastico **(doc.3)**;

9) nella stessa domanda, nella sezione C, l' esponente cambiava il titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico e al posto della qualifica triennale di Maestro d'Arte dichiarava il diploma di tecnico informatico **(doc. 32)** rilasciato dall' Istituto Tecnico Paritario "Villa Nunziante" di Sant'Antonio Abate (NA) nell' anno scolastico 2016/2017;

10) in base ai titoli dichiarati il ricorrente veniva inserito nella graduatoria permanente definitiva per l'a.s. 2018/2019 con punti 25,5 e posizione n. 102 **( doc. 4)**;

11) va osservato che nella stessa graduatoria non erano conteggiati i 9 punti per il servizio prestato presso l'istituto paritario;

12) ciò nonostante, in base alla posizione in graduatoria permanente, il ricorrente riceveva la proposta contrattuale n. 5226 del 30/08/2018 dall'Istituto Scolastico Centallo per una supplenza nel profilo di collaboratore scolastico fino al 30/06/2019;

13) la proposta veniva accettata e in data 11/09/2018 veniva stipulato il contratto di assunzione, protocollo n. 7764, per il periodo dal 01/09/2018 al 30/06/2019 **(doc. 5)**;

14) nel mese di aprile del 2019 l'istante presentava la domanda di aggiornamento **(doc. 6)**, ai sensi del DDG n. 2504 del 14 marzo



2019 AT Cuneo **(doc. 23)** per la graduatoria permanente a.s. 2018/2019, dichiarando il servizio nel frattempo svolto e cioè: 19/04/2018 al 30/06/2018 Ist. Centallo – Villafalletto; dal 01/09/2018 al 18/04/2019 Ist. Centallo – Villafalletto;

15) veniva, quindi, inserito nella graduatoria permanente provvisoria a.s. 2019/2020 **(doc. 7)**;

16) inopinatamente, DOPO BEN 5 ANNI dal primo inserimento in graduatoria in terza fascia e a poche settimane dalla chiamata per il ruolo, l'Ambito Territoriale di Cuneo in persona del dirigente p.t. comunicava al ricorrente con provvedimento assunto al protocollo n. 5014 del 6 agosto 2019 l'avvio del procedimento di decadenza dalle graduatorie permanenti del personale ATA della provincia di Cuneo **(doc. 8)**;

17) nello stesso provvedimento si legge: *"La prima motivazione risiede nel fatto che non è stato possibile verificare la validità del titolo di Maestro d'Arte conseguito nell'anno scolastico 2010/2011 presso l'Istituto Paritario Luca Pacioli di Nola..."* [...] *"La seconda motivazione risiede nel fatto che il servizio prestato presso l'Istituto Scolastico Vanvitelli di Castel San Giorgio (SA) [...] non è valutabile in quanto svolto presso scuola non paritaria e pertanto non dà diritto ad alcun punteggio"*.

18) con note difensive del 08/08/2019 **(doc. 9)** il ricorrente, a mezzo del sottoscritto difensore, contestava in toto gli addebiti mossi dall'Ufficio Territoriale di Cuneo. In particolare si rilevava come il ricorrente fosse estraneo alle vicende amministrativo-giudiziaria tra la scuola Pacioli di Nola e il Miur e che il titolo conseguito dovesse essere considerato valido in assenza di provvedimenti formali di annullamento. Si osservava anche che la revoca della parità all'istituto Pacioli di Nola era successiva al conseguimento della qualifica e che il ricorrente aveva altri titoli culturali di accesso al profilo di collaboratore scolastico. Per quanto riguarda, invece, il servizio svolto presso l'Istituto Paritario Vanvitelli si osservava che la scuola aveva la sua sede operativa a



San Marco Evangelista (CE) mentre la sede legale-amministrativa a Castel San Giorgio (SA).

19) con successivo provvedimento del 28/08/2019, prot. 5240, **(doc. 10)** il Miur – Ambito Territoriale di Cuneo – decretava *“la decadenza dell’aspirante Fucci Andrea dalla graduatoria permanente del personale ATA della provincia di Cuneo per il profilo di collaboratore scolastico per l’anno scolastico 2019/2020, perché privo dei requisiti di ammissione”*;

20) difatti, nella graduatoria permanente definitiva (doc. 10) per l’a.s. 2019/2020 della Provincia di Cuneo, non risulta il nominativo del sig. Fucci;

21) in data 29/08/2019 l’Istituto Comprensivo Isoardi-Vanzetti di Centallo (CN) decretava il depennamento **(doc. 11)** del ricorrente dalle graduatorie di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico e contestualmente rideterminava il punteggio per il profilo di assistente amministrativo e tecnico;

22) il ricorrente, come già osservato nella memoria difensiva del 8/8/2019, è sposato con prole e non ha altro reddito oltre quello derivante dal lavoro di collaboratore scolastico, come risulta dalla certificazione ISEE versata in atti **(doc. 12)**. Preme osservare al riguardo che la legittima aspettativa di stabilizzarsi nel mondo della scuola con un contratto a tempo indeterminato ha comportato per il ricorrente scelte di vita fondamentali e cioè quella di sposarsi, metter su famiglia e trasferirsi nel provincia di Cuneo dove attualmente risiede insieme alla famiglia, cioè a 1000 chilometri dal paese di origine, dove è nato, cresciuto e dove ha i genitori, gli amici e gli affetti più cari. Allo stesso modo le scelte del sig. Fucci hanno cambiato anche la vita della moglie. Ebbene, si osserva fin da adesso, ma si argomenterà meglio più avanti, che l’Amministrazione ha il dovere di effettuare le verifiche e i controlli sui titoli dichiarati in maniera TEMPESTIVA come prescritto dal decreto personale ATA del 2014 e del 2017 e non certo dopo 5 anni. In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dall’AT di Cuneo, il ricorrente è in possesso di altri titoli culturali di accesso al



profilo di collaboratore scolastico ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito nell' a.s. 2009/2010 (**doc. 14**) e già dichiarato nella prima domanda di inserimento del 2014. Il dirigente scolastico della prima scuola capofila e quello della prima scuola dove il ricorrente ha lavorato nel 2015 avrebbero potuto e dovuto effettuare le verifiche sui titoli ed esercitare se del caso i poteri di ufficio, cambiando il titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico con il diploma di ragioniere che già era stato dichiarato.

Si rende necessario, pertanto, instaurare il presente giudizio al fine dell'annullamento dei provvedimenti illegittimi sopra descritti con conseguente ripristino del punteggio ingiustamente decurtato e ricollocazione del ricorrente nella graduatoria permanente.

## DIRITTO

### **Sul fumus boni iuris**

#### **1. Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento (art. 7, D.M. 640/2017).**

L'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2018/21.

Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Un volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R.



445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

In caso di **mancata convalida dei dati**, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la **convalida è positiva**, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato al ricorrente è stata effettuata dall' Ambito Territoriale di Cuneo a DISTANZA DI BEN 5 ANNI DALLA PRIMA DOMANDA di inserimento in terza fascia e dopo che lo stesso ha maturato i 24 mesi per l'inserimento nella graduatoria permanente. Nel frattempo il ricorrente ha stipulato diversi contratti con l'Amministrazione scolastica per incarichi mensili e annuali e il punteggio gli è stato sempre confermato. E' chiaro che l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare prima i dovuti controlli.

Il notevolissimo lasso temporale tra la stipula del primo contratto e l'emissione del decreto di depennamento dimostra il grave inadempimento dell' Amministrazione scolastica.

I vari Dirigenti scolastici nel caso di specie sono venuti meno a un preciso onere imposto dagli artt. 7.4 e 7.5 del DM 717/2014 sulle dichiarazioni fornite ai sensi del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare **tempestivamente** i dati contenuti nelle domanda di inserimento nelle graduatorie.

Posto che, come verrà evidenziato in seguito, le dichiarazioni del ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.





Il Ministero (rectius l' Ambito Territoriale di Cuneo) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine "*tempestivamente*" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che disciplina la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009. Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio. Infatti, la mancata valutazione tempestiva della domanda ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della rettifica del punteggio disposta dal dirigente con l'atto qui impugnato, al ricorrente verranno riconosciuti i servizi prestati presso l'istituto scolastico statale **solo di fatto e non ai fini giuridici**. Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda. Per quanto sopra si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente. La colpa delle odierne resistenti risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia. L'ampio lasso temporale intercorso tra la domanda (2014), il conferimento del primo contratto (31/04/2015) e l'emissione del decreto di depennamento (28/08/2019), determina l'illegittimità del comportamento della amministrazione convenuta.

Inoltre, come già evidenziato nella premessa, il ricorrente, in base alla legittima aspettativa di un posto di lavoro a tempo indeterminato, ha nel frattempo messo su famiglia e si è trasferito nella provincia di Cuneo ed oggi si trova senza lavoro e senza reddito con una famiglia da mantenere.

## **2. Violazione e/o errata applicazione dell'art.. 7, 8,10 della**



**legge 7.8.1990 n° 241: l'Amministrazione non ha accolto le deduzioni presentate dal ricorrente in sede di contraddittorio procedimentale.**

Si eccepisce la violazione della disciplina legislativa di cui al titolo. Infatti, il ricorrente con note difensive inviate via pec in data 8/8/2019 aveva risposto alla comunicazione di avvio del procedimento nel termine di 5 giorni.

In particolare questa difesa ha evidenziato che il ricorrente possiede altri titoli di studio di accesso al profilo di collaboratore scolastico ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito nell'anno scolastico 2009/2010 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Paritario INIP di Airola (BN) già dichiarato nel 2014 (per il profilo di assistente amministrativo) e il diploma di tecnico informatico rilasciato dall' Istituto Tecnico Paritario "Villa Nunziante" di Sant'Antonio Abate (NA) nell' anno scolastico 2016/2017 dichiarato come titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico nella domanda di inserimento nella graduatoria permanente del 2018.

L' Amministrazione, invece, con il decreto di depennamento dimostra di non aver tenuto in alcun conto tali osservazioni difensive, anzi nello stesso decreto si legge *"vista la sezione C del modulo di domanda (per inserimento nella graduatoria permanente del 18/04/2018), nella quale Fucci Andrea dichiara, quale titolo di studio di accesso, la licenza di maestro d'arte conseguita nell'a.s. 2010/2011 presso l'Istituto Paritario Luca Pacioli di Nola..."* In realtà nella domanda del 18/04/2018, nella sezione C, il ricorrente ha dichiarato come titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico il diploma di tecnico informatico rilasciato dall' Istituto Tecnico Paritario "Villa Nunziante" di Sant'Antonio Abate (NA) nell' anno scolastico 2016/2017 e non la qualifica di Maestro d'Arte come erroneamente riportato dall'A.T. di Cuneo.

Quindi, l'Amministrazione ha dato seguito al procedimento con il depennamento dalle graduatorie e senza entrare nel merito delle osservazioni svolte da questa difesa.

Tale comportamento costituisce un vizio formale del procedimento



che si riverbera sul provvedimento finale.

Sul punto, l'art. 10 L. 241/1990 è chiaro: *"I soggetti di cui all'art.7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:[...] b)di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del provvedimento"*.

Di guisa che, l'Amministrazione precedente non potrà soddisfare tale previsione normativa col semplice diniego, ma dovrà (avendo l'obbligo di valutazione) effettuare una approfondita istruttoria di cui dovrà tenerne conto nella motivazione del provvedimento finale.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale l'obbligo di valutazione (di cui parla l'art. 10) da parte della P.A. comporta una effettiva analisi delle osservazioni e memorie presentate dal privato di cui è tenuta a darne conto nella motivazione del provvedimento finale.

In merito la Giurisprudenza ha affermato che: *"sulla scorta del dettato normativo che impone alla P.A. di valutare i documenti e le memorie presentate dal cittadino, l'amministrazione è tenuta a darne conto nella motivazione del provvedimento finale"*; o ancora che: *"ne consegue che l'omessa valutazione degli apporti forniti dal privato in sede procedimentale, produce l'illegittimità del provvedimento finale per difetto di motivazione"*; oppure che: *"ad ogni modo, l'obbligo di esame non impone un'analitica confutazione in merito ad ogni argomento utilizzato dalle parti stesse, essendo sufficiente un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato stesso"*; (ex plurimis Tar Lazio, Sez.II, 10.07.2014, n. 7343; Tar Liguria, Sez.I, 20.02.2004; Cons.St., Sez.IV, 21 Maggio 2010, n. 3224; Tar Umbria, Sez.I, 20.01.2011, n. 16; Cons.St., Sez.V, 13.10.2010, n. 7472; Tar Calabria, Sez.II, 11.02.2011, n. 203; Tar Campania, Sez.III, 4.11.2008, n. 19267; Tar Abruzzo, Sez.I, 6.06.2007, n. 285).

Si può aggiungere, inoltre, che tale interpretazione normativa è



strettamente connessa alla disciplina prevista dall'art.10 bis L. 241/1990 (preavviso di rigetto nei procedimenti ad istanza di parte).

Infatti, la norma è ben chiara: entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del preavviso, gli istanti possono presentare delle osservazioni, e dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Non si comprende perché, dunque, la predetta disciplina non si possa applicare anche in caso di procedimenti d'ufficio, in cui l'esigenza partecipativa è certamente più elevata.

In conclusione, il provvedimento che ha dichiarato la decadenza dalle graduatorie **è illegittimo** in quanto la Pubblica Amministrazione, pur avendo comunicato l'avvio del procedimento, ha poi omesso di prendere in considerazione le osservazioni presentate dal privato in sede partecipativa.

**3. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art 554 del Dlgs 297/1994, violazione del DDG dell'USR Piemonte n. 2504/2019, violazione D.M. n. 717/2014 e violazione del D.M. n. 640/2017: validità del titolo di accesso posseduto e possesso di altro titolo (diploma di maturità, doc. 14) già dichiarato nella domanda del 2014.**

Il provvedimento di depennamento è inficiato da un irrimediabile vizio di legittimità in quanto il ricorrente è in possesso, oltre al titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale di Collaboratore Scolastico indicato per la prima volta nella domanda di inserimento in terza fascia del personale ATA del 2014, anche di altro titolo rilevante a tal fine, vale a dire diploma di ragioniere e perito commerciale **(doc. 14)** conseguito nell'anno scolastico 2009/2010 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Paritario INIP di Airola (BN) già dichiarato nel 2014 (per il profilo di assistente amministrativo) e il diploma di tecnico informatico rilasciato dall'Istituto Tecnico Paritario "Villa Nunziante" di Sant'Antonio Abate (NA) nell'anno scolastico 2016/2017 **(doc. 32)** dichiarato come titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico nella domanda



di inserimento nella graduatoria permanente del 2018.

E' stata versata in atti la documentazione comprovante tale circostanza, infatti dalla schermata del sito istituzionale del Miur "Istanze on Line" emerge che nel 2014 **(doc. 1)** il ricorrente aveva 9,40 punti per il profilo di assistente amministrativo, profilo rispetto al quale era stato dichiarato come titolo di accesso il suddetto diploma di ragioniere. Successivamente, all'atto dell'inserimento in graduatoria permanente, il ricorrente nella relativa domanda dell'aprile del 2018 **(doc. 3)** nella sezione C ha cambiato il titolo di accesso per il profilo di collaboratore scolastico inserendo un altro diploma conseguito recentemente ovvero il diploma di tecnico informatico rilasciato dall' Istituto Tecnico Paritario "Villa Nunziante" di Sant'Antonio Abate (NA) nell' anno scolastico 2016/2017.

Fermo quanto innanzi detto, occorre precisare che in sede di presentazione della domanda di inserimento, il ricorrente non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati relativi al diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto paritario Pacioli di Nola.

Sul punto, occorre sottolineare che l'art. 2 del D.M. 714/2014 ripreso integralmente dall'art 2 del DM 30 agosto 2017 n. 640, statuisce che possono presentare domanda di inserimento in III fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico i candidati che siano muniti dei seguenti titoli di studio: «diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni».

Ne deriva che, in maniera illegittima ed arbitraria l'Amministrazione resistente non ha considerato che il ricorrente aveva diritto a rimanere nella graduatoria *de qua* in quanto munito anche di altro valido ed idoneo titolo di accesso, che legittima l'inserimento nella graduatoria per il profilo di collaboratore scolastico.



Si precisa che Il sig. Fucci Andrea ha conseguito la qualifica di Maestro d' Arte (**doc. 13**) nell'anno scolastico 2010/2011 presso l'istituto paritario "Luca Pacioli" di Nola.

Con DM Miur n. 83 del 10 ottobre 2011 il Miur revocava la parità scolastica al suddetto Istituto a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 ovvero dall'anno successivo a quello di conseguimento della qualifica da parte dell'esponente.

Pertanto, è del tutto illegittimo far discendere l'invalidità del titolo da un provvedimento di revoca della parità scolastica successivo a quello di conseguimento del titolo stesso.

In ogni caso è utile ripercorrere brevemente le vicende amministrative e processuali dell'Istituto paritario Luca Pacioli di Nola, al fine di chiarire che la vicenda non è affatto conclusa.

Il decreto di revoca della parità scolastica veniva impugnato davanti al Tar Lazio sede di Roma con ricorso recante Rg n. 9586/2011.

In data 17/12/2011 il Tar Lazio con ordinanza cautelare n. 4882/2011 (**doc. 21**) accoglieva l'istanza cautelare proposta dall'Istituto paritario Pacioli e sospendeva il provvedimento di revoca della parità.

Con successivo decreto del 08/05/2013 prot. N. 3369 l'USR Campania, a seguito dell'indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, revocava con effetto immediato il riconoscimento dello status di scuola paritaria all'istituto Pacioli di Nola.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che la scuola paritaria Luca Pacioli di Nola ha avuto la parità scolastica fino all'anno scolastico 2010/2011 (anno di conseguimento della qualifica da parte dell'esponente) e per effetto dell'ordinanza di sospensione fino al 2011/2012.

Il successivo decreto di revoca del 08/05/2013 ha effetto immediato, ciò significa che la revoca decorre dalla pubblicazione del provvedimento stesso e non può certamente essere retroattivo. Si rappresenta che il ricorso al Tar Lazio rg n. 9586/2011 è ancora pendente e non è stato affatto respinto.



Per quanto riguarda la "impossibilità della conferma del titolo da parte dell'USR Campania" a causa della mancata consegna degli atti, si osserva che i problemi amministrativi che riguardano i rapporti tra l'Istituto Paritario e l'USR Campania non possono certamente invalidare il percorso formativo del ricorrente il quale è estraneo a tali vicende.

Il sig. Fucci Andrea ha regolarmente conseguito il titolo dichiarato all'esito di regolari esami.

Ne deriva, dunque, che il ricorrente non si è attribuito una qualifica professionale che non era in suo possesso.

Difatti, non è imputabile allo stesso la sussistenza di eventuali vizi amministrativi che potrebbero inficiare tali provvedimenti, come oggi invece riferito dall'Amministrazione scolastica.

A distanza di oltre 8 anni dal conseguimento della qualifica professionale il ricorrente è venuto a conoscenza che il titolo rilasciato dall'Istituto Paritario "Pacioli" non sarebbe valido, nonostante il superamento dell'esame sostenuto, e ciò per problematiche amministrative che questi non poteva e non era tenuto a conoscere.

Pertanto, ne discende la veridicità della dichiarazione resa nella domanda di inserimento, posto che la questione circa la validità della qualifica afferisce ad altra e diversa vicenda amministrativa, rispetto alla quale il ricorrente è del tutto estraneo e irresponsabile.

In altri e più chiari termini, il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati ovvero il conseguimento del diploma, e peraltro mai annullati o revocati, in base ai quali il ricorrente aveva maturato la giusta convinzione di aver acquisito la qualifica professionale all'esito di esami regolarmente sostenuti, con gli effetti giuridici e la decorrenza ivi indicata.

Non è evidentemente imputabile al ricorrente la sussistenza (né tanto meno la conoscenza) di vizi amministrativi che potrebbero inficiare tali provvedimenti, come oggi invece riferito dall'USR Campania.



Vizi che peraltro non vengono in alcun modo esplicitati e che – soprattutto - non hanno ancora comportato alcuna declaratoria di annullamento dei diplomi rilasciati dalla scuola paritaria Luca Pacioli.

A ben vedere, tali vizi non solo non sono indicati ma neanche dedotti dall'Amministrazione la quale si limita a comunicare che "non è in grado di confermare tali titoli".

Alla luce di quanto detto, sussiste una palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ex art. 97 Cost, e conseguente illegittimità dei provvedimenti contestati.

Fermo quanto fin qui esposto, è d'uopo precisare che il ricorrente è comunque in possesso di titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale di Collaboratore Scolastico (diploma di maturità), dichiarato nella domanda di inserimento per il profilo AA già nel 2014, per cui anche laddove si dovesse ritenere non valida la qualifica professionale conseguita presso l'Istituto paritario, comunque il ricorrente ha diritto a rimanere in graduatoria, essendo in possesso di ulteriore titolo utile per il profilo di CS, già presente agli atti.

Si ribadisce, quindi, che il ricorrente ha correttamente dichiarato di essere in possesso del diploma di ragioniere conseguito presso l'istituto INIP di Airola BN nell'anno scolastico 2009/2010 ai fini dell'inserimento nella graduatoria per il profilo di Assistente Amministrativo.

L'Amministrazione scolastica era a conoscenza dei titoli di accesso posseduti dal Sig. Fucci.

Pertanto, è del tutto illegittima l'esclusione dello stesso dalla graduatoria, ove si consideri che, al di là della qualifica professionale, il sig. Fucci è in possesso di un diploma di maturità che legittima la sua permanenza in graduatoria anche per il profilo di collaboratore scolastico.

Difatti, l'immediata esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio, che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dal candidato, è del tutto illegittima. Quest'ultimo costituisce strumento che deve trovare applicazione





ogniquale volta siano state commesse irregolarità od omissioni la cui gravità non comporti l'esclusione del candidato, in quanto in possesso dei requisiti di ammissione.

Nel caso in esame, infatti l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad una valutazione *in toto* dei titoli di studio posseduti dal Sig. Fucci, senza ricorrere al suo depennamento e risoluzione del contratto.

Sotto tale versante emerge l'ennesimo abuso dell'amministrazione resistente.

Si chiede, pertanto, innanzitutto, l'accertamento della validità del titolo di accesso indicato per il profilo di CS e, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento, l'estensione al profilo di CS del titolo di accesso indicato per il profilo AA (diploma di maturità), ugualmente valido a tal fine, con accertamento, in ambo i casi, dell'illegittimità del depennamento dalle graduatorie di CS operato dall'amministrazione resistente.

#### **4. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del D.M. n. 717/2014 e DM n. 640/2017: validità del servizio prestato presso l'Istituto Paritario "Vanvitelli".**

##### ***a) Sullo status di scuola paritaria dell'Istituto "Vanvitelli" e sul problema della sede legale.***

L'Amministrazione procedente ha motivato il depennamento dalle graduatorie relativamente al servizio svolto presso la scuola paritaria in base al fatto che l'istituto Vanvitelli di Castel San Giorgio (SA) non avesse mai avuto il riconoscimento della parità scolastica. Questa difesa nelle note difensive del 8 agosto 2019 ha spiegato che la scuola paritaria presso la quale il ricorrente ha svolto il servizio di collaboratore scolastico è la scuola "Vanvitelli" con sede operativa in San Marco Evangelista, provincia di Caserta, la stessa scuola aveva la sede legale-amministrativa in Castel San Giorgio, provincia di Salerno. Infatti, il certificato di servizio esibito dal ricorrente riporta come sede legale della scuola "Vanvitelli" la sede di Castel San Giorgio (SA) in quanto all'epoca del rilascio del



certificato l'ente gestore della scuola aveva trasferito la sede proprio a Castel San Giorgio.

Si riportano le osservazioni della memoria difensiva del 8 agosto 2019

"Il sig. Fucci ha lavorato in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto Paritario L. Vanvitelli che aveva la sua sede operativa presso San Marco Evangelista (CE), al Viale La Libertà, traversa Labriola.

Le certificazioni esibite dall'esponente riportano, invece, la sede di Castel San Giorgio (SA), semplicemente perché il soggetto che all'epoca del rilascio del certificato di servizio (anno 2014) gestiva l'Istituto era la società denominata "Centro Scolastico L. Vanvitelli s.a.s" (P. IVA: 03037700618) con sede proprio a Castel San Giorgio. E' evidente che l'Ente di gestione di una scuola paritaria può avere anche una sede legale-amministrativa diversa dalla sede operativa ovvero dal plesso dove si svolge l'attività scolastica vera e propria, ma ciò non può essere motivo valido per non riconoscere il punteggio maturato sull'assunto che nella sede legale non esiste la scuola paritaria. Si ripete, la sede legale dichiarata nel certificato di servizio era la sede dell'ente di gestione della scuola paritaria mentre la sede operativa ovvero quella conosciuta dall'USR Campania era San Marco Evangelista in provincia di Caserta.

Si allega, a tal proposito, la visura storica della società denominata Centro Scolastico L. Vanvitelli s.a.s. recante partita IVA n. 03037700618 e una nota inviata dal Centro Scolastico Vanvitelli relativamente ad altro collaboratore scolastico e che è utile al fine di risalire alle varie società e sedi che nel tempo hanno gestito la scuola paritaria in questione. Si allega, altresì, la nota dell'USR Campania n. 5530 del 05/03/2018 che in risposta ad una richiesta dello scrivente, relativamente ad altro dipendente, riferiva che la scuola paritaria Vanvitelli aveva avuto la parità fino al 2015/2016 con indicazione delle varie società succedutesi nel tempo nella gestione della scuola medesima".



Tali osservazioni non sono state in alcun modo valutate dall'Amministrazione che ha dato seguito al procedimento con il depennamento del ricorrente dalle graduatorie.

La visura storica esibita (**doc. 20**) è stata rilasciata sulla partita IVA 03037700618.

Se si guardano i vari trasferimenti, dal 2004 al 2013 la società era denominata Centro Scolastico Vanvitelli s.a.s. di Iaccarino Giuseppe (partita IVA: 03037700618) e nel corso degli anni ci sono stati trasferimenti della sede legale.

Difatti, fino al 2013 la società ha avuto la sede in San Marco Evangelista (CE), Traversa Labriola 16.

Con atto del 06/02/2013, repertorio n. 12484, notaio Stella Giuseppe in Santa Maria Capua Vetere CE, atto iscritto nel registro delle imprese in data 25/03/2013 (pag 9 della visura camerale versata in atti), veniva trasferita la sede legale da San Marco Evangelista (CE), traversa Labriola 16 a San Nicola la Strada (CE), Via Firenze 35.

Poi, con atto del 06/09/2013, rep. 13260, notaio Stella Giuseppe in Santa Maria Capua Vetere (CE), atto iscritto nel registro delle imprese in data 16/09/2013 (pag 8 visura camerale), la sede della società veniva trasferita **da San Nicola La Strada (CE) a Castel San Giorgio (SA), Via Palmiro Togliatti 66.**

Infine, con atto del 26/03/2015, rep. N. 6273, notaio Valente Andrea in Napoli, atto iscritto nel registro delle imprese il 26/03/2015 (pag 6 e 7 visura camerale), la sede è stata trasferita da Castel San Giorgio (CE) a Saviano, provincia di Napoli.

Nella stessa visura risulta un trasferimento d'azienda del 01/08/2012 da "Centro Scolastico Vanvitelli s.a.s." con partita IVA 03037700618 (cedente) a "Centro Sportivo Vanvitelli s.r.l. con partita IVA 03367850611 (cessionario).

Ebbene, dalla nota dell'USR Campania n. 5530 del 05/03/2018 (**doc. 18**) risulta quanto segue:

*"In riferimento alla Vs in oggetto inerente alla richiesta di notizie in merito all'istituto denominato "Vanvitelli", si rappresenta quanto segue:*



1) *L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non ha mai concesso lo status di scuola paritaria al "Centro Scolastico Vanvitelli" di Castel San Giorgio (SA), come già comunicato a tutti gli UU.SS.RR. con la nota mail del 18/03/2015 della dirigente pro tempore dell'Ufficio VII dell'USR Campania, dott.ssa Maria Teresa De Lisa;*

2) *Fino all'anno scolastico 2014-2015 ha funzionato in regime di parità solo ed unicamente l'istituzione scolastica denominata "L. Vanvitelli"- con sede nel Comune di San Marco Evangelista (CE), Viale della Libertà - traversa Labriola 16, cui facevano capo i seguenti indirizzi scolastici:*

a) *Istituto Tecnico - settore Economico ad indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (già Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo Igea): decreto di riconoscimento parità scolastica n. 2/S del 29.11.2004 con decorrenza a.s. 2004-2005;*

b) *I.T.C. progetto Sirio ad indirizzo IGEA - corso serale per studenti lavoratori : decreto estensione parità n. 6/S del 9/1/2006 con decorrenza a.s. 2005-2006;*

c) *Istituto Tecnico - settore Tecnologico - indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica - articolazione: Elettronica (già Istituto Tecnico Industriale ad indirizzo Elettronica e Telecomunicazioni): decreto parità n. 3/S del 22.1.2007 con decorrenza a.s. 2006-2007.*

*I suddetti indirizzi scolastici sono stati gestiti dalla società s.r.l. denominata "Centro Sportivo Vanvitelli" con sede legale in San Marco Evangelista (CE) alla Via Labriola n. 16, iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Caserta con codice fiscale e numero di iscrizione 03367850611, Numero REA: CE-238470, legalmente rappresentata dal sig. Iaccarino Giuseppe, nato a Caserta il 06/02/1935 - C.F. CCR GPP35B06B963X, residente a Casagiove (CE) - Via Calabria 12.*

*La precedente gestione era in capo alla società in accomandita semplice denominata "Centro scolastico L. Vanvitelli S.a.s. di Iaccarino Giuseppe & C", con sede in San Marco Evangelista (CE), Via Cantone - trav. Labriola n. 16 - codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Caserta: 03037700618 - Numero*



REA della CCIAA di Caserta: CE - 213861, socio accomandatario sig. Iaccarino Giuseppe, nato a Caserta il 06/02/1935 - C.F. CCR GPP35B06B963X, residente a Casagiove (CE), Via Calabria n. 12".

Come emerge dal confronto tra la visura camerale e la nota dell'USR Campania, la scuola denominata Centro scolastico Vanvitelli presso la quale il ricorrente ha lavorato era a tutti gli effetti una scuola paritaria.

**b) Sul riconoscimento del servizio effettivamente svolto in assenza di contributi previdenziali: presenza del certificato C2 storico (doc. 16) e del certificato di servizio (doc. 15).**

Il sig. Fucci Andrea ha lavorato alle dipendenze dell'Istituto Paritario "Vanvitelli" per i periodi: dal 01/09/2010 al 31/08/2011, dal 01/09/2011 al 31/08/2012 e dal 01/09/2012 al 31/08/2013. Per tale servizio è stato attribuito dall'Amministrazione, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA ai sensi del DM 717/201, il punteggio di 9 punti. Tale servizio è stato effettivamente svolto come provato sia dal certificato di servizio versato in atti che dal certificato storico della situazione lavorativa rilasciato dal centro per l'impiego di Sant'Agata de' Goti (BN) del 23/08/2019 (modello c2/storico, **doc. 16**).

Per meri problemi amministrativi tra la scuola paritaria e l'INPS estranei al ricorrenti, non è possibile ottenere l'estratto conto contributivo. Tuttavia, la prestazione lavorativa è stata effettivamente svolta con conseguente diritto all'attribuzione del punteggio.

Quanto fin qui affermato è già sufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso, tuttavia è opportuno aggiungere alcune osservazioni in merito alla posizione contributiva.

- La normativa in materia di graduatorie di istituto del personale ATA così come la giurisprudenza più recente confermano che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, vale il servizio effettivamente svolto, mentre nessuna rilevanza può avere l'eventuale mancanza dei contributi previdenziali.



L'eventuale mancato versamento dei contributi previdenziali riguarda un inadempimento del datore di lavoro rispetto al quale il lavoratore non ha alcuna responsabilità.

Difatti, la tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato A/5 del D.M. 640/2017 con riferimento al profilo di collaboratore scolastico, alla lettera B (Titoli di Servizio), al punto 4.1 prevede:

"4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:

a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d' Aosta, delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

b) scuole primarie statali;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali;

per ogni anno: **PUNTI 6**

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50.

Il successivo punto 4.2 stabilisce invece:

"4.2 Per il medesimo servizio prestato in:

a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;

b) scuole primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali parificate, legalmente riconosciute e convenzionate;

d) scuole non statali paritarie;

il punteggio è ridotto alla metà".

La nota 1 alla lettera B del citato allegato A/5 stabilisce che: "il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta" [ . . . ] "Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso o pronuncia definitiva favorevole".

Si rappresenta che l' esponente ha esibito idonea documentazione volta a dimostrare di aver effettivamente lavorato presso la scuola paritaria in questione. In particolare è stato esibito il certificato di servizio dsl quale si legge: "i contributi sono stati regolarmente



versati sulla matricola INPS".

Da quanto esposto, risulta documentalmente provato che l'esponente ha effettivamente lavorato presso la scuola paritaria ed ha, quindi, diritto all'attribuzione del relativo punteggio.

- Anche la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha più volte affermato che il mancato versamento dei contributi previdenziali per servizio prestato in istituti paritari non può dar luogo alla decurtazione del punteggio.

Di seguito si riportano alcune interessanti pronunce.

*"Come osservato in precedente reso da questo Tribunale in caso analogo (cfr. est. Perillo, 21 dicembre 2018), appare del tutto illegittima la rideterminazione del punteggio operata sulla mera constatazione di una scopertura contributiva, in assenza di ulteriori elementi, non offerti dalla Amministrazione che non si costituiva nella fase cautelare del presente giudizio, ed in presenza, viceversa, di certificazioni di servizio rilasciate dal dirigente scolastico attestanti l'effettiva prestazione di servizio per il periodo interessato dalla scopertura contributiva, e domanda di costituzione di rendita vitalizia per l'accertamento e eventuale sanatoria di tale scopertura".* **(Tribunale di Milano sez. Lavoro sentenza n. 1098 del 07/05/2019, doc. 26)**

*"Per quanto riguarda...il mancato versamento dei contributi previdenziali..., il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'indirizzo già precedentemente espresso (Cfr. Cons. St. n 2902/2001 e n 4101/2006), circa la non identificabilità di eventuali violazioni di obblighi contributivi come presupposto per effetti diversi da quelli voluti dalla legge (ovvero, come presupposto non della possibile regolarizzazione della posizione contributiva obbligatoria, ma del denegato riconoscimento ad altri fini del servizio prestato, benchè documentabile in modo diverso)"* **Consiglio di Stato sentenza n. 5661/2007.**

*"In conclusione, il mancato versamento dei contributi può assumere soltanto valore di presupposto per l'esercizio di ogni ulteriore accertamento dell'Amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è*



stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione dalla selezione per limmissione nelle graduatorie permanenti". **Consiglio di Stato, sentenza n. 2136/2013.**

Ne consegue che la disposizione che condiziona la valutabilità del servizio in questione alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi - implicando inadempienze dell'Istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto - finisce con l'assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza". **Consiglio di Stato, sentenza n.° 5570/2001.**

E ancora.

"Una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio espletato, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi contributivi si configura come elemento esterno rispetto al titolo suddetto, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza col riscontro delle capacità professionali e didattiche del personale da selezionare".

**Tar Campania, sentenza n.° 17490/2010.**

- Alla luce di quanto sopra affermato vanno disapplicati tutti i provvedimenti amministrativi che subordinano il riconoscimento del punteggio al versamento dei contributi previdenziali.

La *ratio* insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate.

Detto obiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del





docente o dell'impiegato (personale ATA), al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato.

Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierna ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi EFFETTIVAMENTE svolti) per colpe certamente ad ella non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi.

\*\*\*

### **Sul periculum in mora.**

Il *periculum in mora*, ovvero il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della definizione del giudizio ordinario di merito (cd. pericolo da *infruttuosità* pratica del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che nelle more del processo ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da impedire il pieno soddisfacimento dell'attore e, quindi, la concreta attuazione della sentenza a lui favorevole), nel caso di specie sussiste in quanto il ricorrente è disoccupato e attualmente non possiede altri redditi e l'unica possibilità di ottenere offerte di lavoro dalla scuola pubblica è la vantaggiosa posizione in graduatoria derivante dal riconoscimento del punteggio.

Lo stato di disoccupazione in cui versa la ricorrente e la conseguente privazione dell'unico sostegno economico del suo nucleo familiare (composto, oltre che dal ricorrente, anche dalla moglie e dal figlio di appena un anno, **doc. 30**) arrecano un pregiudizio irreparabile a diritti fondamentali e a bisogni primari, quali il diritto ad una esistenza libera e dignitosa assicurato dalla percezione della retribuzione.

**Mette conto evidenziare che il ricorrente attualmente in stato di disoccupazione non percepisce reddito e l'indicatore della situazione economica certificato dall'attestazione ISEE che si allega vale a documentare la situazione di estremo disagio in cui versa la famiglia della ricorrente.**

**Dalla certificazione ISEE (**doc. 12**) allegata emerge un**



**indicatore di € 1.894,61 certamente al di sotto della soglia di povertà.**

Come già osservato in premessa, la legittima aspettativa di stabilizzarsi nel mondo della scuola con un contratto a tempo indeterminato ha comportato per il ricorrente scelte di vita fondamentali e cioè quella di sposarsi, metter su famiglia e trasferirsi nella provincia di Cuneo dove attualmente risiede insieme alla famiglia, cioè a 1000 chilometri dal paese di origine, dove è nato, cresciuto e dove ha i genitori, gli amici e gli affetti più cari. Allo stesso modo le scelte del sig. Fucci hanno cambiato anche la vita della moglie.

Il ricorrente è quindi danneggiato irreparabilmente dai provvedimenti amministrativi e dai comportamenti datoriali tutti impugnati consistiti nella unilaterale cessazione del rapporto di lavoro con privazione di ogni forma di reddito e sostentamento.

Ma vi è di più.

Il ricorrente si trovava nella graduatoria permanente in posizione utile per la chiamata per il ruolo, tant'è vero che tutti coloro che erano in graduatoria sono stati assunti per il corrente anno scolastico, 2019/2020, con contratto a tempo indeterminato. Pertanto, in assenza dell'illegittimo provvedimento di depennamento il sig. Fucci avrebbe certamente ottenuto l'assunzione con il contratto a tempo indeterminato, coronando il sogno di stabilizzarsi nel mondo del lavoro. Invece, oggi si ritrova lontano dal paese di origine con moglie e figlio da mantenere e senza reddito.

Pertanto, il ricorrente riceve un danno non solo patrimoniale, costituito dall'annullamento della propria unica fonte di reddito, ma anche un danno non altrimenti risarcibile alle aspettative di crescita professionale e di sviluppo lavorativo e di carriera e di futuro ingresso in ruolo.

Inoltre, il ricorrente, a causa del depennamento dalle graduatorie, per i prossimi anni (periodo di durata delle graduatorie) non sarà chiamato a prestare supplenze frustrando irreparabilmente il diritto a un ingresso in ruolo: infatti le graduatorie formate in base al D.M. 640/2017 comportano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2



punto 2.2, lettera A) dell'O.M. n. 21 del 23.2.2009 e s.m.i., l'accesso al concorso per soli titoli relativo all'immissione nella graduatoria permanente per l'assunzione a tempo indeterminato del soggetto che abbia un'anzianità di servizio pari ad almeno 24 mesi.

Nella situazione attuale il ricorrente si vede coartata le chance di accedere al concorso per titoli riservato ai soggetti con 24 mesi di anzianità di servizio, impedendogli l'ingresso in ruolo!

L'eccessiva durata del giudizio ordinario di merito determinerebbe un danno grave ed irreparabile.

Il danno da perdita di *chance* è la lesione all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa. Nel caso di specie è evidente il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi e mancata immissione in ruolo) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

L'orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta a un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance con lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi qualora sia lesa *"il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa"* (cfr. tra molte, Cass. Civ. sez. lav. Sent. n. 14443 del 6.11.2000 in Lav. prev. oggi 2000, 2287).

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con ordinanza del 17/12/2012 (**doc. 28**) ha ravvisato la sussistenza nel caso concreto, osservando che: *"considerato che il riconoscimento ai fini giuridici del servizio, da intendersi come prestato anche per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 agosto 2009, vale ad incrementare*



*il punteggio a cui la ricorrente ha diritto ai fini dell'aggiornamento della propria posizione in seno alle graduatorie permanenti dalle quali si attinge ai fini del conferimento di ulteriori incarichi per l'anno scolastico in corso (cfr domanda di aggiornamento prodotta), con conseguente definitiva negazione del diritto fatto valere nell'ipotesi in cui si dovessero attendere i tempi di un giudizio ordinario...".*

Allo stesso modo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione Lavoro, con ordinanza del 23/03/2012 **(doc. 29)** ha osservato che: " *Nel caso di specie, a parere del giudice, sussiste il periculum in mora poiché la durata anche fisiologica di un giudizio ordinario di cognizione (presumibilmente superiore a due anni scolastici) potrebbe nuocere non poco al corretto aggiornamento delle graduatorie in vista dell'apertura del nuovo a.s., data l'incontestata posizione favorevole in graduatoria acquisibile dal...(omissis) con il presente giudizio (tenuto conto che del dato pacifico per cui l'amministrazione ha dato luogo ad assunzioni di collaboratori scolastici collocati in graduatoria in posizione deteriore rispetto al ricorrente) e la farraginosità di una potenziale azione ripristinatoria ex post successiva ad un eventuale giudizio a cognizione piena, la dovrebbe involgere non solo la posizione del controinteressato individuato nel presente procedimento ma anche le posizioni degli altri candidati eventualmente assunti a seguito dell'indizione periodica dei concorsi provinciali per titoli".*

Sussiste il *periculum in mora* atteso anche che un danno alla professionalità è difficilmente ricompensabile in termini meramente pecuniari.

L'impossibilità per l'istante di esplicare le proprie attività lavorative corrispondenti al bagaglio di titoli e servizi acquisito, pregiudica i risultati conseguiti e incide in maniera irreparabile sui diritti di natura strettamente personale come quello all'elevazione e formazione professionale nonché sui diritti attinenti alla personalità dell'individuo e connessi alla posizione sociale acquisita nel luogo di lavoro.

\*\*\*



Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

### **RICORRE**

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Cuneo, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### ***In via cautelare e immediata:***

Con ordinanza ex art 700 c.p.c.

- fissare l'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare;
- disporre la sospensione dell' efficacia del provvedimento prot. n. 5240 del 28/08/2019 (depenamento dalla graduatoria permanente) a firma del Dirigente p.t. dell'Ambito Territoriale di Cuneo e del provvedimento comunicato il 29/08/2019 (depenamento dalla graduatoria d'istituto di terza fascia) a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Isoardi-Vanzetti di Centallo (CN);
- accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico e del servizio svolto presso l'istituto paritario e presso gli istituti statali; conseguentemente, ordinare all' Amministrazione resistente di ricollocare il ricorrente nella graduatoria permanente dell'Ambito Territoriale di Cuneo, nella posizione spettante in base al punteggio corretto: per il **profilo di collaboratore scolastico, punti 41,30 (10 per il titolo di accesso; 0,30 eipass; 1 osa; 30 servizio)** ;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della validità del titolo di accesso al profilo di CS indicato in domanda, ordinare l'estensione del titolo di accesso indicato per i profili di AA (diploma di maturità) anche al profilo di CS, conseguentemente, ordinare alla Amministrazione resistente di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria permanente della provincia di Cuneo o, in subordine, in quella di istituto di terza fascia per i profili dichiarati e in particolare per il



**profilo di collaboratore scolastico, punti 37,70 (6,40 per il titolo di accesso, cioè il diploma dichiarato nel 2014; 0,30 eipass; 1 osa; 30 servizio);**

- ancora in via subordinata e gradata, in caso di mancato riconoscimento di tutto il servizio prestato, sia in istituti paritari che statali, ordinare il reinserimento in graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio;

- disapplicare ogni altro provvedimento anche se non conosciuto che subordina l'attribuzione del punteggio al versamento dei contributi previdenziali;

- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente, **con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93**

**C.P.C.**

- **Dichiarazione del valore della causa.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.

Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002 con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

\*\*\*

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si chiede ordinare ai resistenti l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia. In particolare si chiede l'esibizione della domanda ATA di terza fascia triennio 2014/2017 e 2017/2020.

Si producono in allegato i documenti elencati in ricorso.

1. Situazione in graduatoria di istituto 2014;
2. Contratto del 15\_09\_17 IC Centallo
3. Domanda ATA graduatoria permanente 2018/2019;
4. Graduatoria permanente definitiva 2018/2019;
5. Contratto del 11/09/2018 IC Centallo;



6. Domanda ATA graduatoria permanente 2019/2020;
7. Graduatoria permanente provvisoria 2019/2020;
8. avvio procedimento di depennamento;
9. ricorso in autotutela;
10. decreto di depennamento AT Cuneo;
11. decreto di depennamento IC Isoardi-Vanzetti;
12. ISEE;
13. Qualifica di Maestro d'Arte;
14. Diploma di ragioniere a.s. 2009/2010;
15. certificato di servizio;
16. certificato modello C2/storico;
17. decreto parità Istituto Vanvitelli;
18. Nota dell'USR Campania del 05/03/2018;
19. Nota del Centro Scolastico Vanvitelli
20. Visura camerale scuola paritaria "Vanvitelli".
21. Ordinanza Tar Campania 4882/2011;
22. Bando ATA 24 mesi AT Cuneo 2018/2019;
23. Bando ATA 24 mesi AT Cuneo 2019/2020;
24. DM 717/2014;
25. DM 640/2017;
26. Sentenza Tribunale di Milano 2019;
27. Sentenza Consiglio di Stato 2013;
28. Ordinanza Tribunale Napoli 2012;
29. Ordinanza Tribunale Santa Maria Capua Vetere 2012;
30. Autocertificazione stato di famiglia;
31. Dlgs 297/1994.
32. diploma maturità 2017.

\*\*\*

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.**

Ai fini dell' integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie permanenti dell'Ambito Territoriale di Cuneo in cui il ricorrente risultava inserito e che potrebbero subire un pregiudizio dall' accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e



l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Lombardia, Ambito Territoriale di Mantova: o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

#### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro e l.r.p.t. rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Torino, alla via Arsenale, 21 pec: [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it), mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza;
- quanto all' Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Torino, alla via Arsenale, 21 pec: [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it), mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza;
- quanto all' Ambito Territoriale di Cuneo, in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Torino, alla via Arsenale, 21 pec: [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it), mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza;
- quanto all'Istituto Comprensivo Isoardi-Vanzetti di Centallo (CN),





in persona l.r.p.t., rapp.to e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Torino, alla via Arsenale, 21 pec: [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it), mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza;

**quanto ai controinteressati**

disporre che il presente atto e l' *emanando* decreto di fissazione dell'udienza sia pubblicato sul sito internet ufficiale del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Santa Maria Capua Vetere, lì 16 settembre 2019

Avv Francesco Maria Martino

